

Circ. n. 182

Molfetta, 30 marzo 2022

Ai genitori degli alunni  
Al personale docente  
Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado

Al personale ATA

**Oggetto: Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 e Indicazioni ministeriali conseguenti alla cessazione dello stato di emergenza COVID-19.**

Come noto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, con tutte le indicazioni in merito all'allentamento delle misure per la gestione dell'emergenza Covid-19. Il provvedimento, entrato in vigore venerdì 25 marzo, prevede la cessazione dello stato di emergenza Covid-19 dal 31 marzo p.v.

Il decreto preserva, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario. Potranno a tale scopo essere adottate una o più ordinanze che contengano misure derogatorie in relazione all'andamento dell'epidemia.

Il percorso per il graduale ritorno all'ordinario si realizzerà gradualmente attraverso:

- ✓ fine del sistema delle zone colorate
- ✓ graduale superamento del green pass
- ✓ eliminazione delle quarantene precauzionali

### **Le regole generali di sicurezza**

Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche esibendo il cosiddetto green pass 'base' (vaccinazione, guarigione o test).

### **Gestione dei casi di positività nella Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado** (N.B.: senza distinzione)

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

### **La DAD/DDI**

Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

### **Obbligo vaccinale del personale**

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale". In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

Ulteriori dettagli applicativi della nuova normativa sono stati forniti dal Ministero dell'Istruzione con la nota n. 410 del 29.03.2022 – allegata alla presente circolare - con oggetto "Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24

marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2".

Si richiama l'attenzione di tutte le componenti scolastiche sulla particolare valenza della normativa succitata, invero orientata al superamento delle limitazioni che da ormai due anni hanno condizionato pesantemente la vita scolastica, ma che richiama comunque alla cautela ed al rispetto delle basilari norme di prevenzione in un momento di persistenza della diffusione e di elevata contagiosità virale.

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO*

*(Prof. Gaetano RAGNO)*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*